



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Rimborso del bollo auto

Autore: Temistocle Marasco | 19/07/2013



Ho rottamato la mia vecchia auto, pur avendone già pagato la tassa di circolazione: posso trasferire il bollo sulla mia auto nuova oppure devo pagarlo di nuovo?

Chi acquista una nuova auto non può **trasferire** il bollo pagato per la vecchia sul veicolo nuovo. Può invece trasferire l'assicurazione.

Il bollo è una tassa regionale e deve essere pagata entro la fine del mese in cui è avvenuta l'**immatricolazione** del veicolo. Tuttavia, se il mezzo è stato

immatricolato negli ultimi 10 giorni del mese, è consentito pagare entro il mese successivo.

La tassa di circolazione non può essere trasferita da una vettura ad un'altra ma, in determinati casi può essere rimborsata. La procedura per il **rimborso** varia in base alla regione e, in alcune di esse (ad esempio in Calabria), il rimborso non è previsto. È possibile, tuttavia, individuare una disciplina comune, in particolare tra le regioni convenzionate con l'ACI **[1]**.

I casi in cui è possibile chiedere il rimborso sono:

- **pagamento doppio**, qualora la tassa sia stata versata due volte per lo stesso anno;
- **pagamento in eccesso**, qualora sia stata versata una somma superiore all'importo effettivo della tassa;
- **pagamento non dovuto**, ad esempio in caso di furto o demolizione o vendita del veicolo.

La richiesta di rimborso:

- deve essere effettuata entro 3 anni dall'ultimo versamento, utilizzando i moduli predisposti dalla regione o in carta semplice (in tal caso deve contenere le generalità del richiedente, incluso il codice fiscale e il numero di telefono, e le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso: c/c postale, bancario oppure a mani);
- deve essere presentata presso le delegazioni ACI o gli uffici provinciali ACI;
- deve essere corredata:
 1. in caso di pagamento doppio, dell'originale della ricevuta di pagamento del bollo da rimborsare, della fotocopia della ricevuta di pagamento del bollo valido e della fotocopia del libretto di circolazione;

2. in caso di pagamento in eccesso, della fotocopia della ricevuta di pagamento del bollo da rimborsare e della fotocopia del libretto di circolazione;
3. in caso di pagamento non dovuto, dell'originale della ricevuta di pagamento del bollo da rimborsare e di un documento che dimostri la perdita del possesso del veicolo (ad es. certificato di rottamazione o denuncia di furto).

La richiesta verrà respinta nel caso in cui la **somma da rimborsare** sia **troppo bassa** (l'importo minimo rimborsabile varia da regione a regione: in alcune regioni la soglia minima è 12 euro, in altre 10,33 euro, in altre 16,53 euro);

Rimborso in caso di furto, demolizione o vendita del veicolo

In caso di **perdita di possesso** del veicolo (ad esempio per furto, demolizione, vendita), il bollo, in quanto tassa annuale, sarà rimborsato limitatamente ai mesi nei quali il proprietario ha perso il possesso del veicolo. Supponendo che la tassa di circolazione sia stata pagata a gennaio 2013, la vettura sarà coperta fino al gennaio 2014; tuttavia, ipotizzando che nel maggio 2013 l'auto venga demolita o rubata, con conseguente perdita di possesso da parte del proprietario, sarà possibile ottenere il rimborso per i mesi di mancato godimento dell'auto, a partire dal mese in cui si è verificato lo spossessamento (quindi da maggio 2013 a dicembre 2013).

In genere il rimborso non viene corrisposto se lo spossessamento del veicolo ha una durata inferiore al **quadrimestre**.

In alcune regioni (ad es. Lombardia e Veneto) non è possibile ottenere il rimborso se lo spossessamento si è verificato nell'ultimo mese di validità della tassa di circolazione; in altre (come la Puglia) è possibile chiedere il rimborso solo se lo spossessamento avviene nello stesso mese in cui è stata pagata la tassa di circolazione (ad esempio: se il bollo è stato pagato a luglio, il furto dell'auto o la demolizione, con conseguente denuncia di furto o certificato di demolizione,

devono avvenire entro il mese di luglio stesso).

In alternativa al rimborso, è possibile ottenere la **compensazione** sul bollo da pagare per un veicolo nuovo, sempre che quest'ultimo sia stato acquistato nel quadrimestre successivo alla perdita di possesso della vecchia auto.

Al di là di queste informazioni di carattere generale, è bene informarsi presso gli uffici o delegazioni ACI e presso l'ufficio regionale tributi per conoscere se è possibile un rimborso della tassa di circolazione e in che modo ottenerlo.

Note

[1] Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento.